

N. 2181 /2020 di prot.



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Busto Arsizio

Ufficio del Procuratore Aggiunto

Largo G. Giardino n. 4- 21052 Busto Arsizio (VA)- tel. n. 0331.633428- 0331.650256- fax n. 0331.632983- mail: [giuseppe.damico@giustizia.it](mailto:giuseppe.damico@giustizia.it) pec: [procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it](mailto:procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it)

## URGENTISSIMO

Ai Sostituti Procuratori  
Ai Vice Procuratori Onorari  
Al Dirigente Amministrativo  
Ai Direttori Amministrativi

A tutto il Personale Amministrativo e di Polizia giudiziaria - Sede  
Alla R.S.U. - Sede

Al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio  
Al Presidente della Sezione Penale – Tribunale di Busto Arsizio  
Al Coordinatore della Sezione G.I.P. – Busto Arsizio

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio  
Al Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano

**OGGETTO:** Precisazioni circa la perdurante efficacia delle disposizioni già previste per i difensori in merito alle richieste di appuntamento, per il deposito delle istanze e per le richieste di copia. **SI PUBBLICHI IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SUL SITO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA.**

Stante la recrudescenza della pandemia da COVID-19, e le recenti restrizioni disposte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13, 18 e 24 ottobre 2020, è opportuno ribadire le seguenti disposizioni finalizzate ad evitare inutili accessi alle Segreterie, la cui efficacia è stata prorogata da ultimo con direttiva emessa dal Procuratore facente funzioni e del Dirigente amministrativo in data 28.09.2020 n. 1881/2020, che regola il funzionamento dell'Ufficio sino al 31 dicembre 2020:

- 1) Gli avvocati possono trasmettere, tramite PEC o PEO, istanze, nomine, richieste o istanze. Le mail inviate via PEC e PEO vengono accettate come deposito dei predetti atti, fermo restando che l'Ufficio si assume la responsabilità limitatamente ad atti che non debbano essere valutati dal GIP, dal Tribunale o da altra AG;

- 2) Il difensore richiede in particolare copia degli atti a mezzo PEC o PEO all'indirizzo dell'Ufficio competente, con richiesta di fissare appuntamento per il ritiro delle copie;
- 3) L'ufficio, che riceve la richiesta di copia risponde con lo stesso mezzo. Chi riceve la richiesta la stampa e la inserisce nel fascicolo; stampa anche la PEO o la PEC di risposta, con la quale sono fissati giorno ed ora dell'appuntamento;
- 4) **I termini previsti dall'articolo 408, commi 3 e 3 bis, e dall'articolo 415- bis, comma 3, cpp, iniziano a decorrere dalla data dell'appuntamento fissato dal difensore per estrarre copia degli atti del relativo procedimento penale;**
- 5) Nel giorno e nell'ora fissati per l'appuntamento, il difensore passa a ritirare le copie. Se gli atti sono scansionati, li riceve in tale forma. Se ha necessità di consultare il fascicolo ed estrarne copia, cura di accedere all'edificio con guanti e mascherina, si fa consegnare il fascicolo ed effettua le fotocopie, disinfettano pulsante e coperchio della fotocopiatrice massima con un igienizzante che ha portato con sé [**modalità concordata dal Procuratore della Repubblica con il Rappresentante del Consiglio dell'Ordine per il Settore Penale avv. Davide TOSCANI**];
- 6) Gli avvocati, in caso di accesso al Palazzo, verranno preferibilmente da soli, senza praticanti né collaboratori e, se possibile, senza assistiti, e permarranno il tempo strettamente necessario al compimento dell'incombente;
- 7) Agli avvocati si raccomanda vivamente di seguire le prescrizioni indicate nei punti che precedono e di evitare di accedere al Palazzo senza previo appuntamento, salvo che in casi di assoluta gravità ed urgenza;
- 8) Resta ovviamente fermo l'obbligo per ciascuno di utilizzo dei presidi di sicurezza personale quali mascherine, guanti e gel igienizzante per le mani.

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SOSTITUISCE IL PRECEDENTE N. 2174/2020 DI PROT. DEL 27 OTTOBRE 2020.**

Trattandosi di mera conferma di disposizioni già assunte ed efficaci, la presente direttiva non viene comunicata all'Autorità Sanitaria Regionale, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano ed al Consiglio Superiore della Magistratura ([settimana-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settimana-emergenzacovid@cosmag.it)).

Si pubblichi sul sito della Procura della Repubblica.

Busto Arsizio, li 28 ottobre 2020.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F. F.  
(dott. *Giuseppe D'Amico*)